

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPANO Roberto, CARTIA, COLOMBO Vittorio (V.), DEGOLA, LIBERTINI, LOTTI, MASCIADRI e PAGANI Maurizio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1984

Trattamento giuridico ed economico degli accudienti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce il testo di un analogo provvedimento presentato nella scorsa legislatura su iniziativa di senatori di diversi Gruppi.

Il disegno di legge, in linea con l'articolo 29, primo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 — recante « Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » — provvede a disciplinare il trattamento economico e normativo del rapporto di lavoro degli incaricati e dei loro sostituti, utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'espletamento di servizi il cui atipico contenuto non è riconducibile a quello proprio dei servizi istituzionali ferroviari.

Il provvedimento, oltre a realizzare le pressanti e responsabili attese della categoria degli incaricati per ottenere una più sicura, proficua e produttiva dimensione professionale nell'ambito dei servizi ad essa affidati, attraverso una nuova connotazione del rapporto normativo ed economico, conferisce ad essa quella certezza giuridica che attualmente costituisce una precisa affermazione del prin-

cipio di uguaglianza e di sicurezza dei diritti e degli interessi, reclamato oggi dal mondo del lavoro.

Una tale trasformazione del rapporto è pertanto basata su maggiori garanzie quanto all'affidamento del servizio, al trattamento economico, al regime di durata delle prestazioni lavorative, al godimento delle ferie, ai casi di estinzione del rapporto di lavoro, con presidio di norme a tutela dell'assolvimento degli obblighi derivanti ai lavoratori nei confronti dell'Azienda, sotto il profilo della responsabilità, anche di tipo disciplinare.

In particolare, in relazione alle testuali soluzioni normative, con l'articolo 1 del disegno di legge, l'Azienda viene autorizzata ad espletare a mezzo di accudienti, mediante lo strumento della convenzione, di durata massima novennale rinnovabile, i servizi individuati con decreto ministeriale.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce la nuova denominazione di *status* personale degli accudienti, individuandoli negli incaricati e nei loro sostituti, utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base alle norme del capitolato approvato con il

decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Con l'articolo 3, norma che costituisce la base operativa per l'organizzazione dei servizi, viene fissato, entro i limiti stabiliti nella stessa norma, il numero degli accudienti necessario al loro espletamento rinviandone la ripartizione al provvedimento del direttore generale.

L'articolo 4, norma di garanzia e tutela delle posizioni di lavoro in atto definite dal precedente articolo 2, fa obbligo all'Azienda di stipulare le nuove convenzioni, nella prima applicazione della legge, con i lavoratori che al momento della stipula risultino utilizzati in base alle precedenti norme capitolari.

Gli articoli 5 e 6 attengono al procedimento per l'affidamento del servizio, subordinato alla presentazione di apposita domanda, al possesso dei prescritti requisiti, alla formazione della graduatoria delle posizioni possedute dagli aspiranti, costituenti titolo per l'assegnazione del servizio mediante stipula della convenzione secondo l'ordine della stessa graduatoria.

Con gli articoli 7, 8 e 9 vengono riconosciuti agli accudienti periodi annuali di ferie retribuite, di assenze giustificate e di diritto, con soggezione all'obbligo generale di informare l'Azienda al termine del periodo di assenza dovuto all'assolvimento degli obblighi militari.

Gli articoli 10 e 11 accordano, rispettivamente, agli accudienti il diritto alle concessioni di viaggio e di fruizione nei limiti e con specifiche disposizioni del trattamento veicolare.

Con gli articoli 12, 13, 14 e 15 vengono sanciti gli obblighi del personale accudiente nello svolgimento delle mansioni loro affidate — obblighi estesi alla figura dell'accudiente titolare — anche sotto il profilo della responsabilità del proprio operato, in via risarcitoria nei confronti dell'Azienda e di terzi. Tra gli obblighi dell'accudiente di taluni tipi di servizi, è sancito quello dell'alloggio nei locali messi a sua disposizione.

Gli articoli 16, 17, 18 e 19, rispettivamente fissano, in via graduata, le sanzioni disciplinari per il personale accudiente in termini di: rimprovero scritto, multa, sospensione dal servizio e risoluzione della con-

venzione; stabiliscono le autorità competenti alla irrogazione delle sanzioni stesse; introducono norme sul relativo procedimento, con imprescindibili garanzie di salvaguardia e di tutela dei diritti, quanto all'esercizio della potestà disciplinare che fa capo all'Azienda.

Con l'articolo 20 viene stabilito il trattamento economico degli accudienti, che osservano l'orario di lavoro fissato nella norma, consistente nella retribuzione nella misura iniziale annua risultante dalla stessa tabella degli stipendi spettanti dal 1° settembre 1983 al personale ferroviario, con progressione biennale, nelle quote di aggiunta di famiglia, oltre all'indennità integrativa speciale da corrispondersi nella stessa misura e con le stesse norme previste per il personale ferroviario.

Il trattamento è comprensivo: della tredicesima mensilità, delle altre indennità per servizio notturno, per lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione, nonché del premio industriale, restando assorbito in questo ogni altro compenso aggiuntivo per eventuali servizi accessori svolti, e del premio di produzione da corrispondersi nella misura minima e con le modalità e criteri previsti per il personale ferroviario.

Con gli articoli 21 e 22, viene rispettivamente assicurato agli accudienti, in relazione al regime orario delle prestazioni lavorative di cui al precedente articolo 20, il diritto al riposo giornaliero e settimanale, l'estensione delle disposizioni in materia di giorni festivi e di giornate di riposo in vigore per i pubblici dipendenti, nonché previsto il regime retributivo nelle giornate domenicali ed in quelle dichiarate festive ad ogni effetto.

L'articolo 23 fissa il trattamento economico da corrispondere agli accudienti con orario di lavoro compreso tra le 20 e le 40 ore settimanali ed agli accudienti che espletano servizi richiedenti prestazioni non quantificabili per durata ed intensità.

Per tali lavoratori il trattamento risultante dalla misura annua di cui al precedente articolo 20 viene corrisposto su base proporzionale rispettivamente in relazione all'impegno orario settimanale, per servizi

compresi tra le 20 e le 40 ore, ed all'impegno di lavoro richiesto, per servizi con prestazioni non quantificabili per durata ed intensità. A tali categorie di accudienti vengono inoltre corrisposte le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e gli altri emolumenti indicati nell'articolo 20 della presente legge.

Con l'articolo 24 viene stabilito, per la fase di prima applicazione della legge, il trattamento economico per gli accudienti già utilizzati dall'Azienda come incaricati ai quali viene corrisposta una retribuzione pari al maturato economico, con l'aggiunta di importi a titolo di riconoscimento dei periodi di prestazioni rese nella precedente posizione.

Con l'articolo 25 vengono fissate le competenze economiche nella misura mensile intera, qualora le prestazioni rese dagli accudienti, addetti a servizi richiedenti prestazioni saltuarie o inferiori alle 20 ore settimanali, ovvero variabili nel mese, siano ragguagliabili all'orario settimanale di lavoro previsto dal primo comma del precedente articolo 20. Diversamente, viene previsto che i corrispettivi mensili per tale tipo di prestazioni, qualora le stesse siano di misura inferiore, competono in ragione di un ventiseiesimo o di un ventiduesimo per quante sono le giornate ragguagliate in rapporto all'orario settimanale previsto al ripetuto articolo 20, primo comma, fino al limite massimo di ventisei o ventidue giornate.

La norma, oltre a garantire compensi su base giornaliera ed oraria in relazione al tipo di servizio espletato, assicura la maggiorazione sulla retribuzione base mensile relativa al tipo di servizio svolto, sulle quote di aggiunta di famiglia e sull'indennità integrativa speciale, per tener conto della tredicesima mensilità, dell'eventuale anzianità maturata all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, delle ferie, delle festività infrasettimanali e del trattamento economico per cessazione del rapporto di lavoro.

Con l'articolo 26 viene fissata la competenza a stabilire la normativa generale sui turni di lavoro, le modalità di presenzia-

mento e l'impegno per l'espletamento di servizi a mezzo di accudienti, con rinvio al provvedimento del direttore generale dell'Azienda.

Nell'articolo 27 viene previsto per gli accudienti, che effettuano un servizio in via continuativa e con retribuzione mensile, il trattamento economico in caso di assenza per malattia per ogni giorno di assenza sino al centottantesimo giorno compreso, ed in caso di assenza per puerperio il trattamento economico e giuridico riconosciuto alle lavoratrici madri dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

La norma estende altresì, nei modi e nei termini ivi previsti, il titolo ai suddetti trattamenti economici anche agli accudienti addetti a servizi richiedenti prestazioni saltuarie o variabili nel mese o a servizi con orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali nonchè a servizi che richiedono prestazioni non quantificabili per durata ed intensità.

Con l'articolo 28 viene riconosciuto agli accudienti il diritto di fruire delle mense aziendali nei termini ed alle condizioni previsti per il personale ferroviario che ne ha titolo.

Gli articoli 29 e 30 regolano, rispettivamente, l'attribuzione agli accudienti dell'assegno base di confine, di cui all'articolo 31 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, già corrisposto ai ferrovieri operanti in territorio estero di confine, nonchè del diritto a fruire, nei sensi di legge, dell'indennità di seconda lingua e del compenso particolare di disagiata residenza, nella misura e con le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale, qualora espletino servizi nella provincia di Bolzano, negli impianti di Tarvisio e della tratta di linea Carnia-Camporosso.

L'articolo 31 estende agli accudienti le disposizioni previste per il personale ferroviario in materia di trattenute dei contributi sindacali, di cui all'articolo 27 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Con gli articoli da 32 a 37 vengono introdotte norme di disciplina per i casi, ivi previsti, di estinzione del rapporto di lavoro degli accudienti e norme di garanzia quanto al relativo procedimento.

L'articolo 38 è norma di organizzazione, istitutiva della scheda personale per ogni accudiente, amministrato nella rispettiva sede di giurisdizione del servizio affidatogli in convenzione.

L'articolo 39 concerne l'obbligo dell'iscrizione di tutti gli accudienti all'INPS, qualunque sia il tipo di servizio affidato, ai fini di assicurare loro il trattamento pensionistico. Inoltre, mediante ricorso ad uno strumento di riequilibrio dei rapporti in via ultima, viene introdotta una sanatoria legale ritenendo definite le pregresse posizioni assicurative ed assistenziali relative ai sostituti dipendenti dagli incaricati con il versamento già effettuato dei soli contributi, con esonero quindi dal pagamento di ogni altra somma accessoria relativa a qualsiasi altro debito contributivo anche non definito o vantato da altro istituto assicuratore alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 40, mediante rinvio alle vigenti norme dell'ordinamento, garantisce per gli accudienti che effettuano un servizio continuativo, con retribuzione mensile, il trattamento di fine rapporto alla sua definitiva cessazione.

Con l'articolo 41 viene prevista l'applicazione agli accudienti, titolari di pensione a carico dello Stato o di azienda statale, delle norme concernenti il divieto di cumulo del trattamento pensionistico con determinati emolumenti, in quanto spettanti per il servizio svolto come accudienti.

In base all'articolo 42 vengono estese agli accudienti le norme sull'assistenza sanitaria vigenti per il personale ferroviario, con rinvio, quanto alla commisurazione ed al versamento dei relativi contributi assistenziali a carico degli accudienti e dell'Azienda, alle vigenti disposizioni di legge.

Con l'articolo 43 viene esteso all'accudiente il trattamento previsto per i lavoratori colpiti da malattia professionale o da infortunio sul lavoro garantendo, nei casi previsti al secondo comma, il titolo all'assistenza sanitaria ed il trattamento economico corrisposto al personale ferroviario in caso di assenza dal servizio.

Con l'articolo 44 si stabilisce che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato continua la gestione dell'asilo nido, amministrato dal servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato a mezzo di incaricati, in attesa che esso trovi concreta disciplina nella legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante norme sulla istituzione, realizzazione e funzionamento degli asili nido comunali con il concorso dello Stato.

Lo stesso articolo prevede inoltre, con concrete garanzie occupazionali ed economiche, il passaggio del servizio di pronto soccorso, svolto a mezzo di incaricati nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, alla Direzione generale dell'aviazione civile.

L'articolo 45 dispone la risoluzione senza alcun indennizzo delle precedenti convenzioni stipulate con gli incaricati di servizi e con i relativi sostituti a far tempo dalla data di stipula della nuova convenzione di cui al precedente articolo 4. È altresì prevista la restituzione del deposito cauzionale, costituito dall'incaricato ai sensi delle precedenti norme capitolari ed infine la corresponsione di un compenso a titolo di risoluzione della convenzione per coloro che non continueranno a prestare la propria opera come accudienti o che non si avvarranno del disposto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 44.

L'articolo 46 è norma di definizione delle competenze nei casi in cui il servizio di accudienza interessi i servizi centrali dell'Azienda od unità ad essi equiparate. In tal caso viene previsto che tutte le competenze attribuite dalla presente legge agli organi compartimentali sono attribuite ai corrispondenti organi centrali o di unità equiparate.

Con l'articolo 47, come norma finale, vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge, regolatrici del rapporto di lavoro degli incaricati.

Nell'articolo 48 viene indicato il maggior onere finanziario conseguente all'entrata in vigore della legge e vengono specificati i relativi mezzi di copertura.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare, entro i limiti e con l'osservanza della presente legge, convenzioni, di durata massima novennale rinnovabile, per espletare, a mezzo di accudienti, i servizi che verranno individuati con decreto del Ministro dei trasporti. In fase di prima applicazione i servizi dovranno essere individuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge assumono a tutti gli effetti la denominazione di accudienti gli incaricati ed i sostituti convenzionati degli incaricati, alla stessa data utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base alle norme del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 3.

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi fino al 31 dicembre 1986 di un numero di accudienti pari a 2.900 unità e nel limite massimo di 4.500 unità dal 1° gennaio 1987.

Con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà determinata la ripartizione per compartimento, per servizio o unità equiparata dei posti di accudienza nei limiti previsti dal precedente comma.

Art. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato deve stipulare le convenzioni di cui all'articolo 1 con gli accudienti di cui al precedente articolo 2, i quali, al momento della stipula, risultino utilizzati dall'Azienda in base alle norme del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 5.

Per l'affidamento dei servizi di accudienza di cui alla legge, fermo restando quanto disposto al precedente articolo 4, deve essere pubblicato apposito avviso sul Bollettino ufficiale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del quale dovrà essere data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso deve contenere l'indicazione dei tipi di servizi da affidare, il numero dei posti disponibili per impianto, il termine per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti accudienti, nonché l'indicazione dei seguenti requisiti generali da possedersi alla data di scadenza del predetto termine:

- a) essere cittadini italiani;
- b) aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 60;
- c) aver tenuto buona condotta, risultante da documenti ufficiali;
- d) avere sana costituzione e possedere i requisiti fisici richiesti dalla particolare natura del servizio da svolgere, con i criteri previsti da apposita deliberazione del direttore del servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Il possesso dei requisiti è accertato direttamente dall'Azienda a mezzo di propri sanitari;
- e) possedere il titolo di studio di licenza di scuola elementare;
- f) possedere eventuali altri requisiti professionali richiesti in relazione alla specialità di determinati servizi.

L'esclusione per difetto dei requisiti di cui al precedente comma è disposta con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione.

Art. 6.

L'affidamento del servizio viene disposto sulla base di graduatorie d'impianto distinte per servizio di accudienza in relazione al numero dei posti da coprire fissati nell'avviso di cui al precedente articolo.

L'ordine di graduatoria degli aspiranti è stabilito in base alle seguenti preferenze:

a) ex incaricati di custodia e pulizia di fabbricati alloggi ammessi alla cessione in proprietà, cui sia stata risolta o sarà risolta la convenzione in seguito a costituzione di condominio;

b) ex assuntori, incaricati, coadiutori non inquadrati a ruolo perchè sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668;

c) ex assuntori, ex incaricati, ex accudienti per i quali la convenzione sia stata risolta non per loro colpa o volontà;

d) dipendenti da imprese private appaltatrici di servizi per conto dell'Azienda, che non abbiano ottenuto l'inquadramento a ruolo in base alla legge 29 ottobre 1971, n. 880, ed a successive disposizioni di legge;

e) vedove ed orfani maggiorenni di dipendenti dell'Azienda, vedove ed orfani maggiorenni di ex assuntori, ex incaricati ed ex accudienti;

f) sostituti non convenzionati già utilizzati dagli incaricati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

g) accudienti addetti all'espletamento delle prestazioni necessarie per il funzionamento dell'asilo nido amministrato dal servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

h) figli di dipendenti e di ex dipendenti dell'Azienda.

A parità di posizione in graduatoria la preferenza è determinata:

- 1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
- 2) dall'età.

In caso di affidamento del servizio in base ad una delle preferenze di cui alle lettere da a) ad h) per tutto il periodo della durata della relativa convenzione non può essere affidato altro servizio in base allo stesso titolo preferenziale.

Le graduatorie di cui al primo comma del presente articolo sono formate da apposite commissioni compartimentali nominate dal direttore compartimentale di giurisdizione.

La graduatoria finale, compilata secondo le preferenze di cui ai precedenti secondo e terzo comma del presente articolo, è approvata dal direttore compartimentale di giurisdizione.

La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'assegnazione del servizio di accudienza sarà effettuata dal capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione mediante stipula di apposita convenzione secondo l'ordine della citata graduatoria, nel limite dei posti disponibili fissata per ciascun servizio di accudienza nell'avviso di cui al precedente articolo 5 e con le modalità stabilite dalle vigenti norme. L'assegnazione del servizio avviene a titolo provvisorio per un periodo di 90 giorni di effettive prestazioni, dedotte le assenze non dovute a riposi, superato il quale, con esito favorevole, l'assegnazione del servizio si intende confermata a tutti gli effetti.

In caso di esito negativo o per inidoneità fisica constatata dai sanitari dell'Azienda durante il periodo di assegnazione provvisoria, la convenzione è risolta con provvedimento motivato del capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione. All'interessato compete comunque la retribuzione relativa al periodo delle prestazioni rese.

Art. 7.

Agli accudienti, esclusi quelli addetti a servizi richiedenti prestazioni saltuarie o variabili nel mese, spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, elevati a 26 giorni quando abbiano una anzianità di servizio superiore a 5 anni. Ai fini della predetta anzianità per gli accudienti di cui al precedente articolo 2 si computano anche i periodi di servizio resi come incaricato, sostituto convenzionato e coadiutore familiare dell'incaricato.

Per gli accudienti convenzionati per servizi di durata inferiore all'anno le ferie spettano in ragione di 2 giorni per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di prestazione lavorativa.

Per l'anno dell'entrata in vigore della presente legge il periodo di ferie spettante è attribuito nella misura pari alla differenza tra quelle spettanti ai sensi dei precedenti commi e quelle eventualmente godute in base al decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10947.

Per l'anno solare del primo affidamento del servizio in applicazione della presente legge, all'accudiente spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo.

Nel computo del periodo di ferie non si comprendono le festività intermedie.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile e ne deve essere assicurato il godimento entro lo stesso anno solare.

Per esigenze di servizio il godimento delle ferie, richieste entro l'anno, può essere rinviato od interrotto, salvo a farlo fruire in altra epoca, non oltre l'anno successivo.

L'Azienda, qualora le esigenze del servizio lo consentano, concede le ferie nel periodo richiesto, salva la facoltà di stabilire, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi turni di godimento delle ferie stesse quando le predette esigenze non lo consentano.

Durante il periodo di ferie spettano all'accudiente, oltre alla retribuzione mensile,

le eventuali quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, il premio di produzione, il premio industriale.

Art. 8.

Per particolari o gravi motivi sono concessi all'accudiente i seguenti periodi di assenza dal servizio, non computabili nelle ferie annuali, durante i quali spetta il trattamento economico di cui all'ultimo comma del precedente articolo:

a) tre giorni, in caso di decesso di ascendente o discendente di primo grado o del coniuge;

b) la metà del periodo di ferie in caso di matrimonio.

L'Azienda può inoltre concedere all'accudiente un periodo di assenza della durata di tre giorni, per ragioni di famiglia di particolare gravità, fino al massimo, nell'anno solare, di cinque giorni.

In casi eccezionali il direttore compartimentale o l'autorità all'uopo delegata può considerare giustificate le assenze degli accudienti per altri motivi e stabilire il relativo trattamento economico, che non può superare quello di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7.

Art. 9.

L'accudiente chiamato o richiamato alle armi ha l'obbligo di darne immediata notizia all'Azienda; del pari, ha l'obbligo di dare immediata notizia del collocamento in congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa di congedo e di mettersi a disposizione dell'Azienda nel termine di 10 giorni da quello dell'avvenuto congedo od invio in licenza illimitata in attesa di congedo.

Il periodo di tempo trascorso sotto le armi è considerato utile agli effetti della maturazione degli incrementi di retribuzione.

Art. 10.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato accorda agli accudienti ed ai loro familiari concessioni di viaggio del tipo pre-

visto per il personale ferroviario della seconda categoria, in base alle norme e nei limiti che saranno stabiliti con provvedimenti del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 11.

Con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno emanate disposizioni in materia di vestiario agli accudienti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 12.

Gli accudienti hanno l'obbligo di svolgere con diligenza e con zelo le mansioni loro affidate, nell'osservanza di norme di legge e regolamentari nonchè di disposizioni di servizio emanate dall'Azienda.

Nei rapporti con l'Azienda e con il pubblico il comportamento degli accudienti deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Azienda.

Gli accudienti devono usare la normale diligenza e cura per quanto appartiene all'Azienda e per le cose avute in consegna.

Gli accudienti hanno l'obbligo di effettuare il servizio richiesto nei termini stabiliti in convenzione.

Quando esigenze dell'Azienda lo richiedano, essi sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti per il personale ferroviario, con il diritto al relativo compenso per lavoro straordinario.

L'accudiente deve sorvegliare che non vengano commesse da alcuno azioni in violazione delle norme sulla regolarità e sicurezza delle strade ferrate, o concernenti gli impianti o il servizio a lui affidato.

In caso di infrazione, egli deve darne subito notizia all'agente ferroviario giurato o all'agente di polizia più vicino e provocarne, se possibile, l'immediato intervento. In ogni caso l'accudiente è tenuto a fare dettagliato

rapporto dell'accaduto ed a recapitarlo all'Azienda.

In caso di incidenti in prossimità dell'impianto l'accudiente è tenuto a prestare i soccorsi del caso ed a mettersi a disposizione dell'Azienda per qualsiasi prestazione necessaria.

Art. 13.

Qualora lo stesso servizio sia svolto da più accudienti, nell'ambito del medesimo settore di lavoro, è nominato un accudiente titolare cui è affidata l'organizzazione e la responsabilità del servizio sulla base di norme regolamentari e disposizioni di servizio emanate dall'Azienda.

L'accudiente titolare è responsabile dell'operato degli altri accudienti, nei limiti di cui all'ultimo comma del successivo articolo 14.

L'accudiente titolare è tenuto ad osservare nei confronti dell'Azienda tutte le disposizioni di servizio emanate dall'Azienda stessa per regolare il funzionamento del servizio ed i rapporti tra gli accudienti, provvedendo inoltre a segnalare tutti gli inconvenienti di servizio e le assenze dal servizio stesso.

L'Azienda può in qualsiasi tempo effettuare ispezioni per verificare la buona conservazione e manutenzione di tutto quanto dato in consegna all'accudiente e per controllare il regolare espletamento del servizio e della sua gestione.

Art. 14.

L'accudiente è tenuto a risarcire all'Azienda i danni derivanti da violazione di obbligo di servizio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti per i dipendenti dello Stato.

Qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni cagioni ad altri un danno ingiusto derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi commessa per dolo o colpa grave, è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'azione di risarcimento nei confronti dell'accudiente può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Azienda, qualora sussista anche la responsabilità di questa ultima.

In ogni caso, la responsabilità dell'accudiente non potrà mai eccedere quella che da norme speciali è posta a carico dell'Azienda.

Qualora l'Azienda abbia risarcito il terzo del danno cagionato dall'accudiente, essa può rivalersi verso quest'ultimo. L'avvenuto risarcimento, comunque, estingue l'azione che il terzo avesse iniziato nei confronti dell'accudiente medesimo.

L'accudiente titolare, cui siano imputabili negligenze nell'organizzazione o nella vigilanza, risponde anche degli eventuali danni arrecati all'Azienda o a terzi da parte degli altri accudienti che operano nello stesso settore di lavoro.

Agli accudienti che nello svolgimento di attribuzioni, operazioni o compiti inerenti alla circolazione dei treni o di attività a questa direttamente connesse, cagionino un danno all'Azienda, sono estese ad ogni effetto le disposizioni di cui alla legge 4 marzo 1981, n. 67.

Art. 15.

Gli accudienti di taluni tipi di servizi, da determinare con successive disposizioni dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, hanno l'obbligo di alloggiare nei locali messi a loro disposizione.

L'uso di tali locali, destinati ad abitazione sia per l'accudiente sia per la sua famiglia, è regolato da apposite disposizioni da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 16.

L'accudiente incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:

1) rimprovero scritto, per lievi irregolarità nell'espletamento del servizio e nel comportamento in servizio;

2) multa, mediante ritenuta il cui importo ragguagliato a ora non può essere superiore a metà della retribuzione iniziale, prevista per il tipo di servizio affidatogli:

a) per recidiva, entro un anno dalla sanzione di cui al precedente punto 1);

b) per inosservanza dell'orario di lavoro;

c) per assenza arbitraria non superiore a due giorni;

d) per contegno non corretto ed indecoroso verso i propri colleghi, i dipendenti dell'Azienda o verso il pubblico;

e) per condotta irregolare;

f) per tolleranza, da parte dell'accudiente titolare, di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi;

g) in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti dalle quali non sia derivato pregiudizio alla regolarità del servizio affidatogli o agli interessi dell'Azienda;

3) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a dieci giorni:

a) per particolare gravità o per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente punto 2);

b) per simulazione di malattia, o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;

c) per comportamento che pregiudichi il regolare andamento del servizio o che rechi danno al prestigio dell'Azienda;

d) per assenza arbitraria di durata superiore ai due giorni e fino a dieci;

e) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;

f) in genere, per negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che abbiano recato pregiudizio alla regolarità del servizio affidato o agli interessi dell'Azienda o che avrebbe potuto arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario e danno all'Azienda o alle persone anche se l'evento non si è verificato;

g) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danno non grave alle persone o cose;

4) risoluzione della convenzione:

a) per recidiva nelle mancanze previste al precedente punto 3);

b) per comportamento doloso che rechi turbativa al regolare espletamento del servizio o comunque tale da far venir meno la fiducia nell'adempimento degli obblighi di servizio, anche se non sia derivato danno all'Azienda;

c) per abbandono ingiustificato del servizio superiore a 10 giorni;

d) per illecito uso, distrazione, manomissione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Azienda o ad essa affidati per qualsiasi causa o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da altri addetti o da terzi, o per inosservanza di obblighi di servizio con vantaggio per sè o per terzi;

e) per atti di grave insubordinazione o per vie di fatto che costituiscono evidenti offese del principio di disciplina;

f) per violazione dolosa dei doveri inerenti all'espletamento del servizio, con pregiudizio dell'Azienda o di terzi;

g) per furto, truffa, appropriazione indebita accertati da sentenza passata in giudicato;

h) per grave negligenza oppure per grave inosservanza di leggi o di regolamenti o di obblighi di servizio che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio ferroviario con danni gravi alle persone o beni dell'Azienda o di terzi.

Esclusa qualunque procedura disciplinare la convenzione è altresì risolta:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, nonchè per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, rapina e falsità;

b) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

L'accudiente è sospeso dal servizio con privazione della retribuzione, d'ufficio, quando sia stato colpito da mandato od ordine di cattura, si trovi comunque in stato di arresto o debba espiare pena restrittiva della libertà personale o di interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La sospensione d'ufficio dura finchè non sia risolta la causa per la quale è comminata.

L'accudiente, inoltre, può, in via cautelare, essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione quando sia stato imputato di delitto, per fatti di particolare gravità che ledano gli interessi dell'Azienda.

La sospensione cautelare non può avere durata superiore a sei mesi.

Tale durata può essere prolungata fin quando penda l'eventuale procedimento penale, ma non oltre la data in cui l'interessato abbia comunicato all'autorità, che ha adottato il provvedimento di sospensione, copia della sentenza di qualsiasi grado che concluda per il proscioglimento o per l'assoluzione con formula piena, ancorchè non passata in giudicato.

La proroga è altresì ammessa per non più di tre mesi per una sola volta quando, nei confronti del sospeso, penda procedimento disciplinare per mancanza già contestata, punibile con la revoca.

Scaduto il termine di sospensione l'accudiente acquista il diritto ad essere riammesso in servizio.

Art. 17.

Le sanzioni di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo sono inflitte dal capo reparto dell'unità compartimentale di giurisdizione.

La sanzione di cui al punto 3) del precedente articolo è inflitta dal capo della sezione compartimentale di giurisdizione.

La risoluzione della convenzione nei casi previsti al punto 4) del precedente articolo è disposta con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione. Con provvedimento motivato la stessa autorità dispone la sospensione cau-

telare e d'ufficio nei limiti e nei termini di cui al precedente articolo 16.

In ogni caso, tenuto conto delle circostanze attenuanti e dei precedenti, può essere comminata all'accudiente la sanzione immediatamente inferiore a quella prevista.

Art. 18.

Le sanzioni per le mancanze punibili con il rimprovero scritto e la multa sono applicate senza l'osservanza di particolari formalità, dopo l'accertamento dei fatti e l'audizione delle discolpe da farsi anche oralmente.

Le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a dieci giorni e con la risoluzione sono accertate mediante documenti o deposizioni scritte. Sulla base delle risultanze di tali accertamenti il funzionario all'uopo incaricato dal capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione contesta per iscritto la mancanza all'incolpato.

Prima dell'irrogazione di una sanzione del tipo di quelle indicate al comma precedente, l'autorità competente ad irrogare la sanzione stessa dovrà ascoltare l'interessato, che potrà farsi assistere da persona di sua fiducia.

L'accudiente, entro dieci giorni dalla comunicazione, ha facoltà di presentare difese scritte, di indicare testimoni a discarico e di prendere visione e copia degli atti.

Qualora il fatto addebitato all'accudiente abbia dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo, per gli uffici dell'Azienda, di collaborare all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove richieste dall'autorità giudiziaria.

Art. 19.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi centoventi giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare.

Nella scheda personale dell'accudiente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

Art. 20.

All'accudiente che osserva un orario di lavoro settimanale di 45 o 40 ore fino al 31 dicembre 1986 e di 40 ore dal 1° gennaio 1987 spettano: una retribuzione annua fissata nella misura iniziale di lire 3.925.584 nella tabella degli stipendi spettanti al personale ferroviario con decorrenza 1° settembre 1983 con progressione economica biennale stabilita con i criteri e nei termini di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42; le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale nelle stesse misure e con le stesse norme previste per il personale ferroviario.

All'accudiente di cui al primo comma competono inoltre:

1) la tredicesima mensilità, secondo le disposizioni in vigore per il personale ferroviario;

2) il soprassoldo per servizio notturno nella misura unica oraria prevista per il personale ferroviario;

3) il compenso per il lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione con i criteri adottati per il personale ferroviario;

4) il premio industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, nella misura minima stabilita per il personale ferroviario del profilo professionale di ausiliario della seconda categoria, con assorbimento di ogni altro compenso aggiuntivo per eventuali servizi accessori svolti. All'accudiente titolare di cui al precedente articolo 13 il premio industriale è maggiorato del venti per cento;

5) l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per il personale ferroviario della seconda categoria;

6) il premio di produzione, da corrispondere nella misura minima e con le modalità ed i criteri previsti per il personale ferroviario;

7) premi eccezionali, ivi compreso il premio di esercizio, di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 641.

L'accudiente di cui al primo comma ha titolo a fruire di aumenti anticipati per nascita figli, pari al 2,50 per cento, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, secondo le norme vigenti per il personale ferroviario.

Art. 21.

Agli accudienti di cui al precedente articolo 20 dovrà essere assicurato un riposo giornaliero non inferiore alle 12 ore, riducibili ad 8 ore per i turni a rotazione soltanto in occasione di cambio turno, nonchè un giorno di riposo settimanale, salvo eccezioni giustificate da esigenze di servizio.

Agli stessi accudienti sono estese, con modalità che saranno stabilite dal direttore generale le norme di cui alle leggi 5 marzo 1977, n. 54, e 23 dicembre 1977, n. 937, concernenti rispettivamente disposizioni in materia di giorni festivi e l'attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 22.

All'accudiente di cui al precedente articolo 20, comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali, viene corrisposto lo stesso soprassoldo previsto per il personale ferroviario qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.

Il soprassoldo è ridotto alla metà per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore,

All'accudiente di cui al primo comma, che presta servizio nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto, è corrisposto il relativo compenso per il lavoro straordinario, a meno che non sia fatta esplicita richiesta di recupero del servizio reso, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita. In caso di riposo compensativo da concedersi quando le prestazioni rese superino la metà dell'orario di lavoro settimanale ridotto a giornata, all'accudiente viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso per lavoro straordinario festivo e quella del compenso per lavoro straordinario feriale, per le ore effettivamente rese.

Art. 23.

All'accudiente che espleta servizi con orario di lavoro compreso tra le venti e le quaranta ore settimanali la retribuzione di cui al primo comma dell'articolo 20 viene ridotta in rapporto proporzionale all'impegno orario settimanale.

All'accudiente che espleta servizi che richiedono prestazioni non quantificabili per durata ed intensità spetta una retribuzione tra quelle di cui al comma precedente in relazione all'impegno di lavoro richiesto.

La retribuzione è soggetta alla progressione economica biennale stabilita con i criteri e nei termini di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Agli accudienti di cui al presente articolo competono anche gli altri emolumenti previsti dall'articolo 20 della presente legge, con l'estensione delle norme previste dall'ultimo comma dello stesso articolo. Gli importi del premio industriale e del premio di produzione saranno stabiliti dal direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in rapporto all'impegno orario, per gli accudienti di cui al primo comma del presente articolo, ed in relazione all'impegno lavorativo, per quelli di cui al successivo secondo comma. Tali importi non po-

tranno comunque essere superiori a quelli spettanti agli accudienti di cui al precedente articolo 20.

Agli accudienti di cui al presente articolo dovrà essere assicurato un giorno di riposo settimanale, salvo eccezioni giustificate da esigenze di servizio e nei loro confronti si applica il trattamento previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 20.

Art. 24.

In fase di prima applicazione della presente legge, agli accudienti di cui al precedente articolo 20, già utilizzati come incaricati ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e come incaricati utilizzati per le sostituzioni a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, è attribuita una retribuzione, tra quelle comprese nella tabella di cui al primo comma dello stesso articolo 20, data dalla somma del corrispettivo mensile spettante ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, la maggiorazione di lire 93.132 mensili lorde e l'importo annuo di lire 800 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni di prestazioni rese nelle suddette utilizzazioni, nonchè in quelle di coadiutore ed in quelle disciplinate dai decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, 24 ottobre 1962, n. 1432, e 27 luglio 1971, n. 10947.

L'attribuzione del suddetto importo annuo di lire 800 per le prestazioni rese in qualità di incaricato e di incaricato utilizzato per sostituzioni o disciplinate dai decreti ministeriali citati al precedente comma è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda è accoglibile purchè sia intercorsa convenzione repertoriata fra gli incaricati o gli incaricati utilizzati per le sostituzioni e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Qualora la nuova retribuzione si collochi tra due classi di retribuzione o tra l'ultima classe ed il primo aumento periodico o tra due aumenti periodici successivi all'ultima classe, ferma restando la corresponsione della detta nuova retribuzione, l'accudiente si considera collocato nella classe di retribuzione o nell'aumento periodico immediatamente inferiore alla retribuzione medesima. La differenza tra le due retribuzioni, quella effettivamente corrisposta e quella di collocazione, va considerata, previa temporizzazione, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

La temporizzazione della differenza fra le suddette retribuzioni, espressa in mesi, è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione.

In nessun caso può essere attribuita una retribuzione di importo inferiore a quella iniziale annua di lire 3.925.584.

In fase di prima applicazione della presente legge, agli accudienti di cui al precedente articolo 23 è attribuita una retribuzione mensile tra quelle determinate ai sensi dello stesso articolo 23, nei termini e con i criteri stabiliti nei precedenti commi primo, secondo, terzo e quarto del presente articolo, e la maggiorazione di lire 93.132 mensili lorde va ridotta nella stessa misura in cui è ridotta l'indennità integrativa speciale corrisposta all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Agli accudienti addetti a servizi richiedenti prestazioni saltuarie o inferiori alle 20 ore settimanali, ovvero variabili nel mese, competono:

- 1) la retribuzione base mensile relativa al tipo di servizio svolto;
- 2) le quote di aggiunta di famiglia;
- 3) l'indennità integrativa speciale;
- 4) il premio industriale;
- 5) il premio di produzione;
- 6) il rateo mensile del compenso forfettario relativa alla mancata fruizione delle quattro giornate di festività soppresse con la legge 5 marzo 1977, n. 54;

nelle misure mensili intere previste dal precedente articolo 20, qualora le prestazioni rese nel mese siano ragguagliabili all'orario settimanale previsto dal primo comma dell'articolo 20; qualora le prestazioni siano di misura inferiore, le medesime debbono essere ragguagliate a giornata ed i corrispettivi mensili sopra elencati competono in ragione di un ventiseiesimo o di un ventiduesimo per quante sono le giornate ragguagliate, in rapporto all'orario settimanale di cui al citato primo comma dell'articolo 20, fino al limite massimo di ventisei o ventidue giornate.

Per tener conto della tredicesima mensilità, dell'eventuale anzianità maturata all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, delle ferie, delle festività infrasettimanali e del trattamento economico per cessazione di rapporto di cui al successivo articolo 37, sui corrispettivi di cui ai punti 1), 2) e 3) sono applicate le maggiorazioni da determinarsi con provvedimento del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Agli accudienti di cui trattasi competono inoltre gli altri compensi su base giornaliera ed oraria, in relazione al tipo di servizio espletato.

Art. 26.

La normativa generale sui turni di lavoro, le modalità di presenziamento e l'impegno per l'espletamento di servizi a mezzo di accudienti sono stabiliti con deliberazione del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 27.

All'accudiente che effettua un servizio in via continuativa, per il quale è attribuita una retribuzione mensile in base al primo comma del precedente articolo 20, è corrisposto, in caso di assenza per malattia riconosciuta dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'intero trattamento economico per competenze fisse (re-

tribuzione, quote di aggiunta di famiglia, indennità integrativa speciale) per ogni giorno di assenza fino al centottantesimo compreso.

Il capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione ha tuttavia la facoltà di disporre la conservazione del trattamento previsto dal comma precedente, per altri novanta giorni, quando concorrano circostanze particolari.

Al fine del computo dei periodi di assenza per malattia, si cumulano le assenze che si verificano ad intervalli non superiori a sessanta giorni e si escludono le assenze derivanti da cause di servizio.

L'accudiente assente per malattia non può allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'Azienda l'autorizzino a recarsi in altra località previamente indicata.

All'accudiente utilizzata in un servizio continuativo per il quale è attribuita una retribuzione mensile in base al precedente articolo 20 è riconosciuto, in caso di assenza per puerperio, il trattamento economico e giuridico accordato al personale in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela delle lavoratrici madri.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui ai precedenti commi, la retribuzione base mensile dell'accudiente utilizzato in servizio continuativo verrà assoggettata ad una ritenuta mensile del 2,50 per cento, il cui importo dovrà essere imputato al capitolo di entrata del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

All'accudiente addetto a servizi richiedenti prestazioni saltuarie o variabili nel mese è esteso il trattamento economico di assenza per malattia ed il trattamento economico per puerperio, con le modalità ed i criteri, anche ai fini delle relative ritenute, stabiliti dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

All'accudiente addetto a servizi con orario di lavoro inferiore alle quaranta ore settimanali nonchè all'accudiente che espleta servizi che richiedono prestazioni non quantificabili per durata ed intensità, è ricono-

sciuto il trattamento economico di assenza per malattia ed il trattamento economico per puerperio, con le modalità ed i criteri, anche ai fini delle relative ritenute, stabiliti dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Agli effetti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ad eccezione di quanto previsto in materia di controlli che sono effettuati dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 28.

Gli accudienti sono ammessi alle mense a finalità aziendali, nelle giornate in cui prestano servizio, alle stesse condizioni del personale ferroviario.

Art. 29.

Agli accudienti è attribuito l'assegno base di confine di cui all'articolo 31 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, con l'equiparazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al trattamento corrisposto al personale ferroviario della seconda categoria.

Art. 30.

Agli accudienti che espletano servizi nella provincia di Bolzano può essere attribuita l'indennità di seconda lingua nella misura risultante alla lettera *d*) dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e successive modificazioni, fermi restando i criteri e le condizioni di cui alla citata legge ed al regolamento d'esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807.

Agli accudienti di cui al primo comma, nonchè agli accudienti che espletano servizi negli impianti di Tarvisio ed in quelli della tratta di linea Carnia-Camporosso in Val-

canale (incluse), spetta il compenso parti colare di disagiata residenza nella misura e con i criteri stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 31.

Sono estese agli accudienti le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, in materia di trattenute dei contributi sindacali, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali.

Art. 32.

Il rapporto di lavoro degli accudienti si estingue:

- a) per dimissioni;
- b) per risoluzione della convenzione;
- c) per il raggiungimento del sessantesimo anno di età da parte dell'accudiente, salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
- d) per soppressione del servizio di accudienza oggetto di convenzione.

Art. 33.

L'accudiente può in qualunque tempo presentare, per iscritto, le dimissioni dal servizio.

La presentazione delle dimissioni non produce effetto, nè dispensa dall'adempimento degli obblighi derivanti dal servizio, se non dopo la comunicazione dell'accettazione.

L'accettazione delle dimissioni è deliberata dal capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione e può essere ritardata, per motivi di servizio, per un periodo non superiore a sessanta giorni o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'accudiente. In quest'ultima ipotesi, se, al momento in cui il dipendente non sospeso cautelamente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro sessanta giorni dalla data

di presentazione delle dimissioni; in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni devono essere accettate.

Art. 34.

Interviene la risoluzione della convenzione nei confronti dell'accudiente:

a) quando perde la cittadinanza italiana;

b) quando accetta, senza autorizzazione, un impiego od una missione da un governo straniero;

c) quando non assume il servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dal termine prefissatogli;

d) quando sia accertato che il rapporto di lavoro fu instaurato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti.

La risoluzione della convenzione ha efficacia dal giorno in cui si è verificato il fatto che vi ha dato luogo ancorchè sia dichiarata in tempo successivo.

Il provvedimento di risoluzione per i casi previsti dal presente articolo è adottato dal capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione.

Art. 35.

La convenzione può essere altresì risolta quando l'accudiente sia riconosciuto in qualsiasi momento dai sanitari dell'Azienda fisicamente inidoneo all'espletamento del servizio per un periodo superiore ad un anno. Il relativo provvedimento è adottato dal capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione.

L'accertamento dell'idoneità fisica, agli effetti del precedente comma, è eseguito mediante visita collegiale di tre medici dell'Azienda.

Il risultato della visita, con l'indicazione dell'inidoneità constatata e delle cause che la produssero, deve essere comunicato, per iscritto, all'interessato con l'avviso che ha facoltà di chiedere per iscritto, entro trenta

giorni dalla comunicazione, una visita di revisione in cui, a proprie spese, può farsi assistere da un medico di fiducia.

La visita di revisione viene eseguita da un collegio di tre medici, tra i quali il capo dell'ufficio sanitario di giurisdizione od un suo delegato.

Durante gli accertamenti sanitari e fino alla decorrenza del provvedimento di risoluzione, l'accudiente che vi venga assoggettato si considera assente per malattia.

Art. 36.

La convenzione è risolta d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'accudiente salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il relativo provvedimento è disposto dal capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione.

In via transitoria il limite di età di cui al precedente primo comma è elevato ad anni sessantacinque per coloro che assumono la denominazione di accudienti in base all'articolo 2 della presente legge.

Art. 37.

Nei casi di soppressione da parte dell'Azienda del servizio in convenzione, l'accudiente viene riutilizzato, previa stipulazione di nuova convenzione, in altro servizio da gestire in accudienza, per il quale vi sia disponibilità di posto.

In caso di mancata stipulazione della nuova convenzione è corrisposto, oltre all'indennità di fine rapporto di cui al successivo articolo 40, un compenso uguale a metà della retribuzione mensile in godimento e dell'indennità integrativa speciale per ogni semestre del tempo intercorrente fra la data di cessazione del servizio e la scadenza della convenzione in atto fino ad un massimo di quattro mensilità della retribuzione in godimento. Il compenso non spetta quando all'accudiente sia affidato un altro servizio entro 90 giorni dalla data di soppressione del precedente.

Art. 38.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta ad istituire la scheda personale accudienti, da compilare e conservare presso ogni sede di giurisdizione del servizio di accudienza.

Art. 39.

Gli accudienti sono iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale qualunque sia il tipo del servizio affidato, la durata delle prestazioni richieste e l'ammontare delle relative retribuzioni, quali lavoratori dipendenti iscritti a cura delle Amministrazioni statali e per l'effetto il versamento è limitato ai contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Sono parificati ai lavoratori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura delle Amministrazioni dello Stato, i dipendenti degli incaricati di servizi, utilizzati fino all'entrata in vigore della presente legge e per i quali si intendono definite le rispettive posizioni assicurative con l'avvenuto versamento dei soli contributi già versati, con esonero del pagamento delle somme accessorie relative a qualsiasi debito contributivo anche se non ancora definito o se vantato da altro istituto assicuratore alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 8 della legge 5 marzo 1958, n. 224, è abrogato.

Art. 40.

All'accudiente che effettua un servizio continuativo, per il quale è attribuita una retribuzione mensile in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 23 della presente legge, spetta alla definitiva cessazione delle prestazioni il trattamento di fine rapporto ai sensi del primo, quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 41.

Qualora l'accudiente sia anche titolare di pensione a carico di un'amministrazione o azienda statale, anche con ordinamento autonomo, si applicano le norme di cui agli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni accudiente è tenuto a dichiarare se e, nell'affermativa, di quale pensione fruitrice.

Art. 42.

Sono estese a favore degli accudienti le norme relative all'assistenza sanitaria vigente per il personale ferroviario.

È soppresso l'articolo 11 della legge 6 gennaio 1963, n. 13. In conseguenza, per la commisurazione ed il versamento dei relativi contributi assistenziali a carico degli accudienti e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, e del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche.

Art. 43.

All'accudiente è praticato lo stesso trattamento previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, per i lavoratori colpiti da malattia professionale o da infortunio sul lavoro.

Gli accudienti che riportino traumi in servizio o che siano colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma del citato testo unico, nonchè quelli colpiti da malattia contratta per causa unica o diretta di servizio, hanno titolo all'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato secondo nor-

me stabilite dall'Azienda stessa, nonchè al relativo trattamento economico con le stesse norme previste per il personale ferroviario di ruolo per le assenze dovute alle cause predette.

Art. 44.

Il servizio di assistenza dell'asilo nido amministrato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato continuerà ad essere gestito dall'Azienda stessa a norma della presente legge, fino a quando il servizio stesso non verrà disciplinato dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla istituzione, realizzazione e funzionamento degli asili nido comunali, con il concorso dello Stato.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio di pronto soccorso svolto a mezzo di incaricati nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, già amministrato dal servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, viene gestito direttamente dalla Direzione generale dell'aviazione civile in base alle norme che saranno successivamente emanate con decreto del Ministro dei trasporti.

La Direzione generale dell'aviazione civile dovrà mantenere nel servizio di cui al precedente comma il personale addettovi alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando allo stesso il trattamento economico e normativo comunque non inferiore a quello in precedenza riconosciutogli quale incaricato di servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 45.

Con effetto dalla data di stipula della convenzione di cui all'articolo 4 sono risolte, senza alcun indennizzo, le convenzioni stipulate con gli incaricati di servizi disciplinati dalle norme del capitolato approvato con il decreto del Ministero dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, e con gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, dello stesso capitolato.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato disporrà la restituzione dell'eventuale

deposito cauzionale previsto e costituito ai sensi dell'articolo 3 del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Nei confronti degli incaricati che non continueranno a prestare la loro opera come accudienti nei servizi di cui all'articolo 3 della presente legge o che non continueranno a prestare la loro opera alle dipendenze della Direzione generale dell'aviazione civile in base a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 44, compete, all'atto della risoluzione della convenzione, il trattamento economico nei modi e nei termini e con i criteri già stabiliti al quarto comma dell'articolo 19 del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 46.

Nei casi in cui la gestione del servizio di accudienza rientra nella competenza dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o di unità equiparate, tutte le competenze attribuite ai sensi e per gli effetti della presente legge agli organi compartimentali sono attribuite ai corrispondenti organi dei servizi o di unità equiparate.

Art. 47.

Sono abrogati gli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 48.

Al maggior onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per il 1984, si provvederà con le disponibilità accertate al capitolo 204 « Economie verificatesi nelle gestioni dei residui passivi » dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.